

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 27

Adunanza 13 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 12 DEL 08/03/2010 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 754 – 26171/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ALESSANDRA SARTORIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Castellamonte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, successivamente modificato con le seguenti Varianti approvate rispettivamente, con deliberazione G.R. n. 86-23947 del 11/10/1988 e con deliberazione G.R. n. 19-18421 del 21/04/1997;
- ha approvato **ventiquattro Varianti parziali al P.R.G.C.**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 8 marzo 2010, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 31/05/2010 (pervenuto in data 07/06/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 067/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.845 abitanti nel 1971, 9.046 abitanti nel 1981, 8.976 abitanti nel 1991 e 8.999 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 3.886 ettari, così suddivisi: 1.386 di pianura, 324 di collina e 2.176 di montagna; 1.761 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.691 hanno pendenze comprese tra i 5° e i 20° (pari al 54% del territorio comunale) e 433 ettari presentano pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 783 ettari appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.569 ettari, che costituiscono il 40% circa dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana dell'Eporediese, nella macro-area di Cuornè e Bassa Val Sacra, individuati dal P.T.C., (art. 9.2.2. N.d.A.);
- sistema produttivo: è capoluogo del relativo "Ambito di valorizzazione produttiva" previsto del P.T.C., all'art. 10.3 delle N.d.A.;
- centro servizi: è centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia di livello *IV inferiore*;
- appartiene alla Comunità Montana "Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana"
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale* e come centro storico di *media rilevanza*;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex S.S. n. 565 (ora di competenza provinciale dall'innesto con la S.S. n. 26, cioè da Ivrea a Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese) e dalle Strade Provinciali n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62, n. 222 e n. 265;
  - è interessato da un progetto di potenziamento della S.P. n. 222, previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dai Torrenti Orco, Malesina, Savenca e dal Canale dei Molini, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Boriana, Torrente Piova, Rio della Verna;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 346 ettari di territorio comunale (9% del totale), la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a m. 1.836 ed areali di frane attive e non perimetrate;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Regionale Istituita: Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, che interessa una superficie comunale di 82 ettari, nel quale insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10013 "Monti Pelati e Torre

*Cives*”;

- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” - BC 10047 “*Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d’Ivrea)*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 8 marzo 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, finalizzate a recepire alcune richieste di privati e/o consentire una migliore gestione del Piano, in attesa della Variante Generale in fase di formazione:

- individuazione di un’area a parcheggio pubblico lungo la Strada Comunale del Castello sulla Tavola 2C “*Capoluogo-Centro Abitato*”;
- integrazione dell’articolo 57 delle Norme di Attuazione, (a similitudine di quanto normato per le aree INI), con la previsione, per l’area “*A12*”, che tettoie ed impianti tecnici vengano considerati quale superficie coperta al superamento del 10% della superficie coperta costruita;
- stralcio di parte di area a destinazione a verde privato, trasformandola a cortile di pertinenza del fabbricato, per un migliore utilizzo - Tav. 3C “*Nucleo di Antica Formazione del Capoluogo*” e Tav. 6C “*Frazione Muriaglio*”-;
- eliminazione area a parcheggio -Tav. 2C “*Capoluogo*”-, già stralciata dal Progetto Preliminare di Variante Strutturale adottato in data 18/12/2006 e successivamente annullato, destinando tale area verde privato e non computabile ai fini del calcolo della volumetria edificabile;
- traslazione di aree residenziali o stralcio di aree residenziali edificabili mai utilizzate e individuazione di nuove aree aventi stessa destinazione, di completamento e/o espansione, contigue ad aree già esistenti o previste dal Piano Regolatore vigente e dotate di opere di urbanizzazione; tale modifica non incrementa la capacità insediativa di Piano;
- modifica cartografica alla -Tav. 11C “*Frazione Sant’Antonio*”- e dell’art. 53 delle N.d.A., relativa alla sistemazione dell’esistente Campo Volo, utilizzato anche a fini di Protezione Civile, per consentire la realizzazione di un piccolo hangar per il ricovero di alcuni velivoli, riducendo l’area soggetta a S.U.E. alla porzione interessata e rettificando la delimitazione della pista e della relativa superficie di decollo e di approdo, secondo quanto consentito dalla vigente normativa in materia e all’utilizzo effettivo da parte dei Soci, eliminando, tra l’altro, su una cascina esistente, il vincolo del cono di decollo;
- modifica Tabella n. 11 relativa alla Zona “*R.ES.3*” delle N.d.A. con la previsione della possibilità di ampliamento del fabbricato secondario con un massimo del 35% della volumetria esistente;
- variazione dell’art. 50.2 delle N.d.A. per l’Area Assistenziale Privata -Tav. 12C “*Frazione Spineto Superiore*”- con l’introduzione della possibilità di ampliamento della Zona stessa;

La documentazione di Variante contiene la verifica del rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’articolo 17 L.R. 56/77; la compatibilità della proposta con il Piano di Zonizzazione Acustica e con il quadro del dissesto e della pericolosità geologica; riporta inoltre, con determinazione Capo del Settore Tecnico n. 161 del 28/04/2010, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28 giugno 2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 8 marzo 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:

<< con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pur prendendo atto che l'esclusione dall'assoggettamento al processo citato è stata assunta mediante determinazione del Capo del Settore Tecnico, n. 161/4/17 del 28/04/2010, ... si rammenta che l'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) riporta quanto segue ... *“Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo”*.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, così come correttamente esplicitate nella determinazione.>>

3. di trasmettere al Comune di Castellamonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta